



COMUNE DI SIENA

SERVIZIO PROGETTI SOVRACOMUNALI E UFFICIO COMUNALE D'AMBITO, SERVIZI
INFORMATIVI (EX URP E EX IAT)

**REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI CAMMINI E DEL
CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI SIENA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 28/09/2020

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Contributi e vantaggi economici
- Art. 3 - Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Criteri
- Art. 5 - Calendario delle iniziative
- Art. 6 - Norme transitorie e casi particolari

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Siena riconosce e promuove la valorizzazione dei cammini (Via Francigena, Via Lauretana e Via Romea-Sanese) e del Centro Commerciale Naturale del proprio centro storico, anche attraverso il pluralismo associativo per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini propri dell'Ente.

Il Comune di Siena, in tali ambiti, favorisce l'attività delle libere forme associative, nel rispetto della reciproca autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e regolamenti e dallo Statuto comunale, definendo, con il presente regolamento, una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, attraverso l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - Contributi e vantaggi economici

L'Amministrazione comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa delle associazioni, con particolare riferimento ai due ambiti di cui al presente regolamento, per lo svolgimento di attività di interesse generale della comunità locale, che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi propri.

Le norme del presente regolamento si applicano, limitatamente ai suddetti ambiti, anche alle gestioni associate per le quali il Comune di Siena svolge le funzioni di Ente capofila.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- contributo, l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà;
- vantaggio economico: l'attribuzione di un beneficio diverso dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà e nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'attività medesima, avente le medesime caratteristiche di cui al punto precedente.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi e dei vantaggi economici di cui al presente regolamento:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2000;
- le associazioni, le società sportive dilettantistiche, anche a r.l., nonché le fondazioni e gli enti diversi purché privi di scopo di lucro.

Non possono beneficiare di contributi e vantaggi economici i soggetti che perseguono uno scopo di lucro ed i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Art. 4 - Criteri

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento, possono essere concessi per eventi, attività o progetti, di seguito denominati "iniziative", che rispettino tutti i seguenti criteri:

- siano dirette alla conservazione e valorizzazione dei cammini (Via Francigena, Via Lauretana e Via Romea-Sanese), comprese le attività di manutenzione ordinaria dell'itinerario, o alla valorizzazione del Centro commerciale naturale del centro storico di Siena, attraverso attività di promozione e animazione dello stesso, comprese tutte quelle attività rivolte a favorire lo sviluppo economico e turistico di tale ambito;
- perseguano attività di interesse generale della comunità locale e comunque finalità proprie dell'Ente, così come individuate dalla legislazione vigente e dallo statuto comunale;
- non siano in contrasto con le politiche, i programmi ed i progetti dell'Amministrazione comunale;
- non perseguano uno scopo di lucro.

Art. 5 - Calendario delle iniziative

Entro il 15 Novembre di ogni anno i soggetti di cui all'art. 3 presentano all'Amministrazione comunale l'elenco delle iniziative rispondenti ai criteri di cui al precedente art.4, per le quali si richiede la concessione di un contributo o di un vantaggio economico.

La Giunta comunale, sulla base delle richieste pervenute, approva entro il 15 Dicembre di ogni anno, il calendario delle iniziative in programma per l'anno successivo per le quali venga disposta, con la medesima deliberazione, la concessione di un contributo o di un vantaggio economico ai sensi del presente regolamento.

La deliberazione di cui al punto precedente evidenzia l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa, rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché l'espressa esclusione della natura di sponsorizzazione per il contributo o vantaggio economico concesso.

Il contributo deliberato viene concesso per il 50% in acconto e per il 50% a saldo al termine dell'iniziativa stessa a seguito della presentazione della relativa rendicontazione.

Il contributo concesso deve essere interamente coperto dalle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa e debitamente documentate. Il soggetto beneficiario allega alla rendicontazione: una relazione generale sull'attività svolta, copia dei giustificativi relativi alle spese effettivamente sostenute ed imputabili all'iniziativa medesima.

L'importo del contributo concesso sarà eventualmente ridotto d'ufficio qualora il suo ammontare non sia interamente coperto dalle spese effettivamente sostenute.

Art. 6 - Norme transitorie e casi particolari

Le norme del presente regolamento si applicano integralmente alle iniziative in programma negli anni solari successivi alla sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda le iniziative da effettuarsi nell'anno solare della sua entrata in vigore, le stesse possono essere proposte in qualsiasi momento e la Giunta comunale provvede a deliberare la concessione del contributo o del vantaggio economico, anche attraverso singoli atti, a prescindere dall'approvazione del calendario di cui al precedente articolo 5.

In ogni caso, eventuali iniziative di particolare rilevanza ed interesse, possono essere beneficiarie di contributi o vantaggi economici, attraverso appositi atti della Giunta comunale, anche qualora le stesse non siano state presentate nei termini di cui al precedente articolo 5 e non siano state pertanto inserite nel relativo calendario.